




ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 5

Accounting, Tax & Legal

Agosto 2022

Decreto "Aiuti-bis" - D.L. n. 115/2022

Decreto "Semplificazioni" convertito dalla L. n. 122/2022

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9.8.2022 n. 185, il D.L. 9.8.2022 n. 115 (c.d. decreto "Aiuti-bis"), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Il decreto è entrato in vigore il 10.8.2022 e deve essere convertito in legge entro l'8.10.2022.

Di seguito si analizzano le principali novità previste in ambito fiscale.

1. ESTENSIONE TERZO TRIMESTRE CREDITI ENERGETICI

(ART. 6 D.L. 115/2022)

Viene prevista la proroga per il **terzo trimestre 2022** dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Imprese energivore

Alle imprese "energivore" (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa) è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 25%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (1.7.2022 – 30.9.2022).

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e auto consumato energia nel terzo trimestre 2022, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica. Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

Imprese non energivore

Alle imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022 (1.7.2022 – 30.9.2022).

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un **credito di imposta pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (1.7.2022 – 30.9.2022), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese non gasivore

Alle imprese non "gasivore" (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del D.L. 17/2022) è riconosciuto un **credito di imposta pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (1.7.2022 – 30.9.2022), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Modalità di utilizzo

Analogamente ai precedenti trimestri, anche i suddetti crediti d'imposta:

- sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, **entro il 31.12.2022** (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2022.

Irrilevanza fiscale

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR,
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetti gli stessi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta (rif. ns. Nota Informativa 3/2022) relativi alla spesa per la componente elettrica, si possono dunque ad oggi così riassumere:

Decreto-legge	Soggetti beneficiari	Periodo verifica incremento 30% costi	Aliquota credito d'imposta	Periodo spese su cui calcolare il credito
Art. 15 D.L. 4/2022	Energivori	IV° Trimestre 2021 vs IV° Trimestre 2019	20%	I° Trimestre 2022
Art. 4 D.L. 17/2022 Art. 5 D.L. 21/2022	Energivori	I° Trimestre 2022 vs I° Trimestre 2019	25%	II° Trimestre 2022

ART. 6 D.L. 115/2022	Energivori	II° Trimestre 2022 vs II° Trimestre 2019	25%	III° Trimestre 2022
Art. 3 D.L. 21/2022 Art. 2 D.L. 50/2022	NON Energivori (con contatori di potenza $\geq 16,5$ kW)	I° Trimestre 2022 vs I° Trimestre 2019	15%	II° Trimestre 2022
ART. 6 D.L. 115/2022	NON Energivori (con contatori di potenza $\geq 16,5$ kW)	II° Trimestre 2022 vs II° Trimestre 2019	15%	III° Trimestre 2022

I crediti d'imposta (rif. ns. Nota Informativa 3/2022) relativi alla spesa per l'acquisto del gas naturale, si possono ad oggi così riassumere:

Decreto-legge	Soggetti beneficiari	Periodo verifica incremento 30% costi	Aliquota credito d'imposta	Periodo spese su cui calcolare il credito
Art. 15.1 D.L. 4/2022	Gasivori	IV° Trimestre 2021 vs IV° Trimestre 2019	10%	I° Trimestre 2022
Art. 5 D.L. 17/2022 Art. 5 D.L. 21/2022 Art. 2 D.L. 50/2022	Gasivori	I° Trimestre 2022 vs I° Trimestre 2019	25%	II° Trimestre 2022
ART. 6 D.L. 115/2022	Gasivori	II° Trimestre 2022 vs II° Trimestre 2019	25%	III° Trimestre 2022
Art. 4 D.L. 21/2022 Art. 2 D.L. 50/2022	NON Gasivori	I° Trimestre 2022 vs I° Trimestre 2019	25%	II° Trimestre 2022
ART. 6 D.L. 115/2022	NON Gasivori	II° Trimestre 2022 vs II° Trimestre 2019	25%	III° Trimestre 2022

2. MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE

(ART. 12 D.L. 115/2022)

In deroga a quanto previsto dall'art. 51 co. 3 del TUIR, limitatamente al 2022, viene previsto l'incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit, ampliandone anche l'ambito applicativo.

Per il 2022 viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 600,00 € (in luogo dei 258,23 € previsti ordinariamente dall'art. 51 co. 3 del TUIR, aumentato a 516,46 € per il 2020 e 2021).

La disposizione prevede che nella suddetta soglia siano incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative a:

- il servizio idrico integrato;
- l'energia elettrica;
- il gas naturale.

3. RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022

(ART. 5 D.L. 115/2022)

L'aliquota IVA del 5% è estesa alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26 co. 1 del D.L.gs. 504/95 (TUA), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

4. INDENNITÀ UNA TANTUM

(ART. 22 e 23 D.L. 115/2022)

La norma dispone l'estensione dell'indennità una tantum di 200,00 €, introdotta dagli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.

In particolare, il bonus viene riconosciuto:

- ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che, fino alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18.5.2022) non abbiano beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità sarà riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus di 200 € ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell'INPS fino al 18.5.2022;
- ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all'art. 32 co. 11 del D.L. 50/2022. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai già menzionati rapporti di lavoro non superiori a 35.000 € per il 2021;
- ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19. Per questi soggetti, il bonus di 200,00 € sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l'INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.

Inoltre, la norma modifica l'art. 32 co. 1 del D.L. 50/2022 disponendo che l'indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l'1.7.2022 (invece del 30.6.2022) con reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a 35.000 €.

Con la modifica dell'art. 33, comma 1, D.L. n. 50/2022, è aumentato da € 500 a € 600 milioni, per il 2022, lo specifico fondo destinato al riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di:

- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS (ossia artigiani/commercianti iscritti all'IVS e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS);
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Ai sensi del comma 2 del citato art. 33 l'indennità spetta a condizione che i già menzionati soggetti:

- non abbiano fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), D.L. n. 50/2022,
- abbiano percepito un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 (al netto del reddito dell'abitazione principale, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti di fine rapporto, di competenze arretrate assoggettate a tassazione separata).

Il Ministero del Lavoro ha recentemente approvato e trasmesso al MEF lo specifico Decreto che fissa il limite di reddito e individua i criteri e le modalità di accesso a tale indennità.

È demandata ai singoli enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc..) la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della domanda da parte dei soggetti che soddisfano i requisiti.

Nella Gazzetta Ufficiale del 19.8.2022 n. 193 è stata pubblicata **la Legge n. 122/2022 di conversione del D.L. n. 73/2022 c.d. "Decreto Semplificazioni"** che oltre a confermare le disposizioni contenute nel decreto originario (rif. ns Circolare Informativa 4/2022) ha introdotto alcune novità di seguito esaminate.

1. TENUTA / CONSERVAZIONE CONTABILITÀ

(ART. 1, comma 2-bis D.L. 73/2022)

La disposizione, inserita durante l'iter di conversione in legge del D.L. 73/2022, interviene sull'art. 7 co. 4-quater del D.L. 357/94.

Nella versione antecedente al D.L. 73/2022, quest'ultima norma disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Ciò in deroga al precedente co. 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri "meccanografici" entro 3 mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche "la conservazione" dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche in difetto "di conservazione sostitutiva digitale" ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale.

La modifica è in vigore dal 20.8.2022.

2. TERMINI INVIO ELENCHI INTRASTAT

(ART. 3, commi 2 e 3 D.L. 73/2022)

In sede di conversione in legge, è ripristinato il previgente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT, vale a dire il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, riguardanti le:

- Cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
- Prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

In base alla versione originaria del D.L. 73/2022, invece, era stata prevista la presentazione degli stessi “entro il mese successivo al periodo di riferimento”.

3. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

(ART. 3, comma 6-bis D.L. 73/2022)

Viene integrata la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, secondo cui:

- le imprese obbligate all'iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione del bilancio;
- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e microimprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.

Ad integrazione di ciò, viene previsto che, “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo”.

La norma sembra, quindi, prevedere l'alternatività tra l'adempimento sul sito Internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l'adempimento nella Nota integrativa.

La disposizione sembra applicabile:

- ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa;
- agli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano la Nota integrativa.

Ragioni di ordine logico inducono a provvedere all'adempimento, in caso di inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni, anziché entro il 30.6 dell'anno successivo all'erogazione del beneficio.

4. ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

(ART. 7 D.L. 73/2022)

Confermando la norma originaria del D.L. 73/2022, viene prolungata la validità dell'attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti, ma, in sede di conversione del decreto, viene precisata la necessità che i contratti per cui opera la medesima attestazione abbiano il medesimo contenuto.

A seguito dell'entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%), in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, è necessario che i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale.

Fino ad ora, l'attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto della modifica apportata dall'art. 7 del D.L. Semplificazioni fiscali (come modificato in sede di conversione in legge), la stessa attestazione "può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce".

Pertanto, la medesima attestazione potrà valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, aventi il medesimo contenuto, purché non siano variate le condizioni dell'immobile, né l'Accordo territoriale.

5. VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE

(ART. 45, comma 3-octies D.L. 73/2022)

Viene introdotta una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente. La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Le modalità attuative contabili delle disposizioni in esame saranno stabilite dall'Organismo italiano di contabilità.

La deroga, prevista in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, si applica con riferimento all'esercizio in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in riferimento all'esercizio 2022.

La disposizione potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del MEF, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM